

**TRIBUNALE DI LANCIANO**  
**Volontaria giurisdizione affari concorsuali****ORDINANZA CONFERMA MISURE PROTETTIVE**

Il Tribunale in composizione collegiale composto dai Magistrati

Dott. Massimo Canosa

Presidente f.f.

Dott. Giovanni Nappi

Giudice

Dott.ssa Chiara D'Alfonso

Giudice rel

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

dato atto che con ricorso depositato il 20 marzo 2025, integrato con prova della pubblicazione della

(d'ora in poi anche “ ) con sede

SNC, zona industriale 66034, PI.

, in persona del legale rappresentante p.t.

amministratore unico sig.

(CF.

)ha dedotto di aver presentato

ex art. 12 CCI istanza di nomina di un esperto per la composizione negoziata della crisi e chiesto

*“confermare la concessione delle misure protettive del patrimonio richieste disponendone, per la durata massima di centoventi giorni, l'applicazione e la conseguente efficacia nei confronti di tutti i creditori della*

*e nello specifico, con esclusione dei diritti dei lavoratori, il divieto: • di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore; • di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa; • di proporre e/o coltivare istanze di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza; • di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti in essere, provocare la risoluzione di contratti, accordi, mutui, piani di rientro, prestiti, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto; • di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento.*

*Nonché altresì di sospendere: • l'incasso e/o il pagamento di rate e/o mutui, contratti, accordi, piani di rientro, prestiti, ed in ogni caso il pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto.*

*• in via subordinata, modificare, la durata e/o la portata delle misure protettive del patrimonio richieste ai sensi dell'art. 18 CCII, confermandole nei confronti dei creditori”;*

Con decreto del 2 aprile 2025 è stata fissata udienza al 22 aprile 2025 per l'esame della istanza di conferma/revoca delle misure richieste previo parere dell'esperto nominato ex art. 12 ss. CCI.

Onerata della notifica ai creditori, parte ricorrente vi provvedeva.

Nel corso dell'udienza del 22 aprile 2025, dato atto della presenza delle parti e dei creditori, il Giudice delegato sentiva l'esperto il quale si riportava al parere e sue conclusioni favorevoli rispetto alla funzionalità delle misure al buon esito delle trattative individuando le attività da svolgere ex art 12 CCI.

In particolare, come anche articolato dalla parte ricorrente, il piano di risanamento prevede l'affitto d'azienda ad una società interessata (non indicata nel piano), per la somma di € 10.000,00 per 60 mesi con opzione di acquisto al prezzo di € 600.000,00.

Tale affitto porterebbe nelle casse aziendali la somma di 120.000,00 annuali, tali da poter generare flussi positivi da destinare al risanamento aziendale.

Le somme ritraibili dall'affitto dell'azienda, al netto delle spese di gestione ed imposte, sarebbero pari ad € 568.800,00.

Alla continuità indiretta si aggiunge l'incasso dei crediti quantificati in complessivi € 592.874,37 nel periodo massimo di 6 mesi (da aprile 2025 a settembre 2025 – incasso mensilizzato € 98.812,40) ed un pagamento di conguaglio per l'acquisto del ramo d'azienda (o forse dell'intera azienda) di € 140.501,25.

Pertanto, l'ammontare dell'attivo realizzabile sarebbe pari ad € 1.302.175,62.

La cessione potrà intervenire previa procedura retta dall'art. 22 CCII in deroga alla disciplina civilistica di futuro insuccesso della composizione negoziata e sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali ivi compresa la liquidazione giudiziale.

L'esposizione debitoria ammonta ad Euro 4.036.605,13

La previsione andrà verificata con relazioni periodiche dell'esperto nel corso del periodo di trattative. Rispetto al periculum, ai fini dell'accoglimento della istanza di conferma delle misure protettive, l'esperto sottolinea la possibilità di iniziative esecutive individuali che potrebbero impedire il percorso di risanamento atteso che stato stati emessi svariati decreti ingiuntivi provenienti da fornitori.

Questo Collegio, a sostegno del pericolo rappresentato, sottolinea altresì come la prosecuzione delle azioni individuali non permette di raggiungere un accordo con creditori di pari grado idoneo ad assicurare soddisfazioni non dissimili e la acquisizione di diritti di prelazione nel corso delle trattative genera posizioni di vantaggio tra i creditori parimenti in definizione delle rispettive posizioni con la debitrice.

A tali tutele, che tendono alla cristallizzazione del patrimonio aziendale, si aggiunge la automatica inibitoria della dichiarazione di liquidazione giudiziale e la sospensione agli oneri di ricostituzione del capitale sociale (artt.2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter, 2484, 2545 duodecies c.c.) e procedere allo scioglimento della società per effetto delle perdite del capitale.

La istanza per la conferma delle misure protettive menziona altresì il divieto di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 18 CCI.

Sul punto la disciplina inibisce il potere di autotutela così come ex art 94 bis CCI e mira a prevenire ipotesi di risoluzione o inadempimento connessi al solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla Composizione negoziata della crisi. Tutela che parte ricorrente chiede estendere anche agli istituti di credito ex art 18 comma 5 CCI

Anche tale tutela appare accordabile in ragione della possibilità, in difetto, di vedersi risolvere o concludere contratti essenziali alla prosecuzione della attività in continuità diretta ovvero al finanziamento della attività stessa.

La prospettazione di piano di risanamento, in continuità diretta ed indiretta, che vede nei prossimi 3-4 mesi la ripresa della stagione balneare e degli eventi presso i locali di titolarità delle società di gruppo, oltre alla verosimile conclusione delle trattative per la cessione della società con maggiore esposizione del gruppo, inducono questo Tribunale a valutare positivamente la conferma delle misure protettive richieste.

#### SULLE MISURE CAUTELARI

Parte ricorrente invoca tutela cautelare per la sospensione dell'incasso e/o pagamento di rate e/o mutui, contratti, accordi, piani di rientro, prestiti, ed in ogni caso il pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto.

Domanda in tali termini deve qualificarsi cautelare atteso che tende ad assicurare, per il tramite della sospensione dei pagamenti relativi a mutui e contratti, gli effetti degli accordi che la ricorrente intende concludere con i suoi creditori.

Sul punto, però, manca ogni indicazione circa i contratti, mutui, soggetti cui essi di riferiscono e nei confronti dei quali avrebbe dovuto essere sollecitato contraddittorio.

Trattasi, infatti, di misure specifiche, quelle cautelari e non generiche e universali quali le protettive. Le misure cautelari hanno contenuto atipico e possono essere disposte non solo per tutelare il patrimonio del debitore da eventuali atti dispositivi dello stesso ovvero da iniziative individuali dei creditori ma anche per conservare il valore dell'impresa in continuità aziendale mediante la gestione della stessa in via provvisoria e strumentale, stante la atipicità della misura cautelare.

L'articolo 2 lett q CCI definisce le misure cautelari in misure "che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni"

La richiesta relativa non merita di trovare accoglimento in difetto dei requisiti di specificità e pericolo sottesi alla concessione

La prospettazione di piano di risanamento, in continuità indiretta che vede la possibilità di affitto e successiva cessione, previa procedura competitiva, induce questo Tribunale ad accordare le misure protettive invocate per il termine di 90 giorni ex art 19 comma 4 CCI in modo da verificare l'andamento delle trattative e la bontà delle previsioni della continuità e che vengano superate le manifestate perplessità dell'esperto

PTM

visti gli articoli 18, 19 CCI

**conferma** le misure protettive richieste e, per l'effetto,

**dispone** che dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel Registro delle imprese (26 marzo 2025) e per i successivi 90 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell'impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti coi quali quest'ultima esercita l'attività. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

**dichiara** che dal giorno della pubblicazione dell'istanza la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;

**dispone** che i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

**Dispone** che dalla comunicazione del presente provvedimento le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

**Dispone** il divieto per gli Istituti di credito, intermediari, mandatari, cessionari di segnalare la posizione a sofferenza delle ricorrenti in centrale Rischi, alla CRIF e alla CAI.

Ferma la gestione in capo alla società e suo legale rappresentante, invita l'esperto alle attività di vigilanza e verifica dell'andamento delle trattative anche ai fini delle attività disciplinate agli articoli 21 e 22 CCI

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle ricorrenti e all'esperto, avv.

Manda alla ricorrente per la notifica della presente ordinanza a tutti i creditori.

Lanciano, 6/05/2025

Il Giudice rel

Dott.ssa Chiara D'Alfonso

Il Presidente f.f.

dott. Massimo Canosa